



# FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

## DDL 1883 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 76/2020 CD DL "SEMPLIFICAZIONI" PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA FEDERALIMENTARE

IN ESITO ALL'AUDIZIONE INFORMALE DEL 29 LUGLIO 2020

PRESSO

LA 1A COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI E LA 8A COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI  
DEL SENATO

*Federalimentare, associata a Confindustria e a livello europeo a FoodDrinkEurope, rappresenta, tutela e promuove l'Industria italiana degli Alimenti e delle Bevande. A Federalimentare aderiscono le 13 Associazioni nazionali di Categoria dell'Industria alimentare e delle bevande, che associano quasi 7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite sull'intero territorio nazionale. Con 58mila imprese, 385mila addetti, un fatturato 2019 di 145 miliardi di euro (di cui 36 derivanti dall'export), l'Industria alimentare italiana è il secondo settore manifatturiero nazionale, uno dei pilastri dell'economia del nostro Paese ed è posizionata al terzo posto in Europa, a ridosso dell'Industria alimentare tedesca e di quella francese.*

### **PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI E DI MERITO**

- Il DL semplificazioni rappresenta un'ulteriore **apprezzabile iniziativa normativa in direzione del rilancio degli investimenti, della modernizzazione del Paese e del rafforzamento della competitività degli operatori nazionali**, obiettivi che non possono prescindere dalla effettiva riduzione del complesso di oneri procedurali e amministrativi gravanti sui diversi ambiti dell'economia italiana.
- Il provvedimento risulta ancor più necessario **nell'attuale fase di crisi economica indotta dalla pandemia da Covid-19**. Il settore alimentare, uno tra i pochi che hanno continuato a lavorare durante il lock-down, non esce indenne dalla pandemia: il cd "effetto scorte" si è esaurito prima dell'estate e comunque non è assolutamente in grado di compensare le perdite dovute all'azzeramento del canale dell'horeca (il "fuori casa" pesa per 1/3 dei consumi alimentari), che ancora adesso, in piena estate, è prosciugato del 50% e che non sappiamo se e quando recupererà i livelli pre-Covid. Per tale ragione, sono benvenuti gli sforzi e le iniziative del Governo diretti a sostenere il canale horeca, assolutamente fondamentale per tutta la filiera agroalimentare. A ciò si aggiunge una prevedibile importante flessione dell'export - nostra principale area di crescita e sviluppo - che potremo quantificare a fine 2020 ma già si preannuncia preoccupante.
- In quest'ottica, **accogliamo con favore le disposizioni orizzontali di cui all'art. 43** relativamente **all'estensione delle semplificazioni in materia di controlli** (con l'istituzione del RUC – Registro Unico Controlli) introdotte dalla L 116/2014 originariamente per le sole Imprese agricole anche alle Imprese alimentari e mangimistiche rappresentate dal Sistema Federalimentare. Inoltre riteniamo positivo il **rafforzamento dello strumento della diffida** - sempre previsto nella suddetta legge - per le violazioni delle norme in

materia alimentare che prevedono sanzioni amministrative, in quanto coerente con l'approccio da noi sempre sostenuto di un rapporto dialogante e costruttivo tra Organi di controllo e operatori, volto a risolvere in modo collaborativo le non conformità, a maggior ragione quando si tratta di fattispecie inerenti aspetti solo formali o che hanno determinato conseguenze sanabili ed eliminabili.

- Considerato il contesto, non possiamo esimerci da una riflessione di carattere generale relativamente al paradosso - ancor più evidente in questa fase di crisi - dell'intenzione dell'Esecutivo di ridurre il fardello degli oneri burocratico-amministrativi a carico delle Imprese e la pressione fiscale sugli operatori economici, salvo poi confermare la volontà politica di rendere prossimamente operative la **plastic tax** e la **sugar tax**, la cui applicazione è stata solo rinviata. **Tali misure, lo ribadiamo, se non saranno definitivamente rimosse, rappresenteranno un pesante onere non solo in termini economici ma anche in relazione all'insieme di adempimenti che graveranno sulle migliaia di Imprese coinvolte.**
- **Riportiamo di seguito alcune ulteriori puntuali proposte di semplificazione per il settore agroalimentare**, che ci auguriamo vivamente possano essere inserite nell'ambito del DdL 1883 di conversione del DL Semplificazioni nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 43.

## **PUNTUALI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE**

### **1. Soppressione contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta.**

*Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici".*

#### ***Relazione illustrativa***

La proposta è volta all'abrogazione dell'obbligo di tenuta di registri contabili cartacei e telematici per le imprese alimentari che utilizzano alcool etilico per uso alimentare ad accisa assolta. Gli stabilimenti che utilizzano questa materia prima ad accisa assolta pagano l'alcool **già** comprensivo dell'accisa al produttore (distilleria) o al grossista (deposito fiscale), che poi provvede a destinare all'erario.

Attualmente, una materia prima come l'alcool ad uso alimentare è trattata alla stregua delle altre materie prime, senza considerare il fatto di essere stata già stata sottoposta a imposizione fiscale.

La soppressione dell'obbligo di tenere la contabilità specifica con registri cartacei e telematici per le imprese non produrrebbe alcun danno all'Erario, né inciderebbe sulla disciplina dei controlli, effettuati a monte, ma comporterebbe esclusivamente una semplificazione per le aziende.

L'emendamento proposto non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

### **2. Semplificazione nelle modalità di vendita del pane confezionato.**

*Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- le parole «, previo confezionamento ed etichettature riportanti» sono sostituite dalla preposizione «con».*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 le parole «e in imballaggi confezionati» sono soppresse.*

### **Relazione illustrativa**

L'obbligo di preincartare, singolarmente, il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, è disposto dall'art. 14, comma 4 della legge 580/1967 e ripreso dall'art. 1 del DPR 502/1998.

La *ratio* di tale previsione scaturiva dalla necessità di differenziare tale prodotto dal pane fresco, che si caratterizza per un processo di lavorazione privo di interruzioni e la cui vendita è prevista sfusa.

Allo stato, la sussistenza di tale obbligo, funzionale a discriminare un certo tipo di pane, non trova ragioni né di natura igienico sanitaria, né di esigenze informative, dal momento che le medesime informazioni, ora apposte direttamente sul preincarto, possono essere garantite mediante cartellonistica, come di fatto, già avviene per altre categorie di pane parimenti non fresco (come la vendita self-service di pane ottenuto da impasti surgelati).

Inoltre, l'aspetto più importante che si vuole segnalare è che il mantenimento di siffatta disposizione determina l'immissione in commercio di un quantitativo sproporzionato di imballaggi divenendo non proporzionale all'obiettivo che intende raggiungere oltre a porsi in contrasto con le attuali politiche di incentivazione economica, da parte del legislatore, a forme di vendita sfuse.

Si chiarisce, infine, che diversamente dal pane venduto ottenuto da una cottura parziale (comma 2 dell'art. 14) o del pane venduto surgelato (comma 3 dell'art. 14) che sono prodotti preimballati, nel caso del comma 4 si tratta di prodotti non preimballati ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera e) del reg. (UE) n.1169/2011 e venduti allo stato sfuso al consumatore ai sensi dell'art. 44 dello stesso reg. (UE) n. 1169/2011. Pertanto, l'esigenza del preincarto per ciascun singolo pezzo è oggi in contrasto con l'esigenza di evitare sprechi di porzioni e di imballaggio, potendo le informazioni dirette al consumatore essere apposte sui cartelli che accompagnano i comparti separati dai comparti del pane fresco, nei quali questi prodotti devono essere contenuti, nonché sull'etichetta stampata dalla bilancia nella quale il prodotto viene pesato e prezzato. L'entrata in vigore della più recente normativa (reg. 1169/2011, D.lgs. 231/2017 e decreto interministeriale n. 131/2018 sul pane), hanno reso superfluo tale obbligo disposto su prodotti che non costituiscono prodotti preimballati ma prodotti venduti sfusi.

### **3. Modifica della Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.**

*1. All'articolo 1 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35, è aggiunto il seguente capoverso:*

*“Con decreto del ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, vengono individuate, tenuto conto della normativa UNI, le caratteristiche e le specifiche tecniche necessarie per l'impiego della denominazione “vergine” per gli oli di semi oleosi ottenuti mediante processo di spremitura a freddo con presse meccaniche, non sottoposti a processo industriale di rettificazione e venduti tal quali.”.*

### **Relazione illustrativa**

L'articolo introduce un terzo capoverso all'articolo 1 della Legge n. 35 del 1968, che contiene le principali norme per il controllo della pubblicità e del commercio degli oli da semi oltre che degli oli di oliva.

Lo scopo è quello di adattare la normativa alle novità intervenute sul mercato degli oli da semi, aggiornandola e agevolando i controlli da parte degli Organismi preposti.

In particolare, da qualche anno a questa parte, si stanno diffondendo sul mercato nazionale, europeo ed internazionale, oli di semi oleosi da pressione venduti tal quali e non sottoposti a processi di rettificazione. Molti di questi prodotti vengono già appellati come “vergini”.

Il Codex alimentarius individua la definizione di “olio vergine”, nel documento STANDARD FOR NAMED VEGETABLE OIL, al punto 2.2 *“Gli oli vergini sono ottenuti, senza alterare la natura dell'olio, mediante procedimenti meccanici, ad es. espulsione o pressatura e l'applicazione del solo calore. Potrebbero essere stati purificati mediante lavaggio con acqua, decantazione, filtraggio e centrifugazione.”.*

Al fine di essere commercializzati, tali oli devono possedere le caratteristiche di idoneità igienico sanitaria e di commestibilità prescritte dai Regolamenti europei e dalla normativa nazionale attualmente in vigore e devono rispettare la normativa ed i principi in materia di informazioni ai consumatori.

Per tali ragioni è opportuno che la normativa nazionale di riferimento sul tema contenga un'indicazione specifica riguardo la denominazione di tali prodotti, che sia chiara per i consumatori e che permetta alle Autorità di controllo di svolgere il proprio compito nella piena certezza giuridica. La disciplina specifica da introdurre, consentirà di evitare una confusione tra il prodotto dell'oliva e quello del seme

Le aziende che producono e commercializzano oli da semi ha chiesto chiarezza normativa e di essere messe nella condizione di poter operare alla stregua dei competitors europei che già oggi scrivono in etichetta "olio vergine di...".

Inoltre, la proposta normativa contiene un rinvio mobile alla normativa tecnica UNI elaborata dalla specifica "Commissione Tecnica Oli e Grassi", attualmente in fase di elaborazione, relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto oggetto della modifica normativa.

#### **4. Modifiche all'art. 60 della legge n. 238/2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

*All'articolo 60 della legge n. 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: "Sono esclusi gli importatori che utilizzano le sostanze zuccherine nei propri stabilimenti per la produzione di altri prodotti alimentari."*

##### **Relazione illustrativa**

Si rende necessario chiarire che sono esclusi dalla tenuta del registro anche le aziende utilizzatrici di zucchero nei casi in cui l'attività di importazione è meramente accessoria alla propria attività produttiva. Un produttore di biscotti che importa zucchero non dovrà essere obbligato a tenere il registro di carico e scarico che ha invece come obiettivo quello di combattere il potenziale illecito utilizzo delle sostanze zuccherine nella sofisticazione dei vini e delle bevande alcoliche.

#### **5. Abrogazione della legge 11 aprile 1974, n.138. Caso EU Pilot 5697/13/AGRI sul divieto utilizzo latte in polvere e concentrato nel settore lattiero-caseario**

*1. La legge 11 aprile 1974, n.138, è abrogata. Restano comunque abrogate le norme della legge 29 novembre 1965, n. 1330.*

##### **Relazione illustrativa**

La legge 138/1974 vieta la detenzione e l'uso di latte concentrato o comunque conservato negli stabilimenti lattiero caseari.

Il divieto non ha motivazioni sanitarie e grava solo ed esclusivamente sulle imprese lattiero casearie italiane, visto che il latte concentrato e in polvere è consentito in tutti gli altri settori e – negli altri paesi europei - anche nel settore caseario.

L'articolo introduce l'abrogazione della legge n. 138/1974 per la quale la Commissione ha aperto la procedura d'infrazione n. 2014/4170 (per quanto sappiamo mai chiusa) non avendo l'Italia rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 34 del TFUE, per la limitazione del mercato dell'Unione e dal Regolamento (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli in quanto il divieto di impiego del prodotto, sul territorio di uno Stato membro, può avere notevoli ripercussioni sull'industria casearia, potenziale consumatore di latte concentrato o in polvere..

La violazione delle norme dell'Unione è inoltre riconducibile alle seguenti fattispecie:

**1.** la violazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 853/2004 che all'allegato 1 Definizioni, punto 7.2, specifica che "*i prodotti lattiero-caseari sono i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati*", dove rientra il latte concentrato;

2. la violazione della direttiva 2001/114/CE, come modificata dalla successiva 2007/61/CE relativa a “*taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana*”, che disciplina ed autorizza l'immissione in commercio, tra l'altro, del latte concentrato e del latte in polvere;

3. la creazione di una discriminazione al contrario, come richiamato dalla Corte costituzionale n.443 del 1997 su materia affine, in quanto manterrebbe un onere solo a carico delle imprese italiane o che producono in Italia, determinando per le nostre imprese un costo aggiuntivo e quindi uno svantaggio competitivo rispetto ai competitors europei che vendono nel nostro paese senza questa limitazione.

## **6. In subordine alla proposta n. 5 - Eliminazione dei registri di carico e scarico del latte in polvere.**

*Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole “ai commi da 5 a 9” sono sostituite con le parole “al comma 5”.*

### **Relazione illustrativa**

A norma dell'articolo 3 della legge 138/1974, i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico del latte in polvere. Ciò significa che tale registro è detenuto da tutte quelle industrie di trasformazione che utilizzano tale ingrediente, come ad esempio i produttori di biscotti o di gelati.

L'obiettivo che si voleva perseguire con la norma del 1974 era di controllare l'ingresso del latte in polvere per uso zootecnico affinché lo stesso non venisse usato nella produzione lattiero casearia. Un controllo preventivo quindi del latte in polvere o concentrato che veniva utilizzato dalle altre industrie di trasformazione consentiva, secondo gli estensori della norma, di verificare ex ante che lo stesso non venisse utilizzato per rifornire l'industria lattiero casearia per la quale, ai sensi della legge 138/1974, vige il divieto di produzione e detenzione di tale tipologia di latte.

Indipendentemente dalla finalità che si intende perseguire si ritiene che non sia giustificabile prevedere degli adempimenti preventivi per le aziende quando la stessa attività di accertamento si può realizzare attraverso altri strumenti che sono nella disponibilità degli organi di controllo e certamente meno penalizzanti per le imprese, quali analisi e test sui prodotti da controllare.

Pertanto, come avviene anche per tutti gli altri prodotti interessati da norme nazionali che ne tutelano la produzione, i controlli non devono investire ex ante tutte le aziende ma devono avvenire ex post in azienda o sullo scaffale tenendo conto che in caso di prodotti difformi si configurerebbe per l'impresa il reato di frode in commercio.

## **6.1 In subordine alla proposta n. 6 - Eliminazione dei registri di carico e scarico per gli utilizzatori di latte in polvere e di latti comunque conservati.**

*Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- le parole “e gli utilizzatori” sono soppresse.*

### **Relazione illustrativa**

Qualora non venisse presa in considerazione l'abrogazione dell'intera legge, che rimane l'opzione prioritaria per ottenere l'eliminazione dei registri di carico e scarico lungo tutta la filiera produttiva, si potrebbe contemplare un'ulteriore proposta che “sfilii” da tale obbligo quanto meno gli utilizzatori.

**7. Modifiche all'art. 12 della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”. Recepimento direttiva 2015/2203 in materia di caseina e caseinati.**

*Al comma 1 dell'articolo 12, della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le caseine e i caseinati possono essere impiegati nel settore lattiero caseario solo se conformi alla presente legge.”.*

L'impiego delle proteine costituite dalle caseine e dai caseinati, liberamente impiegate in tutti i paesi dell'Unione, può essere di indubbia utilità nei caseifici perché permetterebbe di standardizzare le materie prime, ottenere prodotti qualitativamente più costanti e renderebbe le imprese più competitive.

In Italia, invece, gli operatori sono soggetti ad un regime autorizzativo del quale si fa cenno nella circolare Mipaaf prot. n.0005022 del 30 giugno 2009 che limita l'impiego delle caseine e caseinati solo nei formaggi fusi, essendo queste vietate nei formaggi dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e dalla legge 11 aprile 1974, n. 138.

Considerato che lo scopo primario della direttiva europea è quello di armonizzare il mercato e di facilitare la libera circolazione delle caseine e caseinati nell'alimentazione umana, si rende opportuno chiarito in modo esplicito che le caseine e i caseinati conformi alla normativa possono essere impiegati anche nel settore lattiero caseario.

**8. Modifica dell'articolo 3 del decreto legge del 29 marzo 2019 n. 27**

*“All'art. 3 del Decreto Legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019 n. 44, è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:*

*“2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono.”.*

**Relazione illustrativa**

L'articolo che si vuole emendare obbliga attualmente le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino e caprino a registrare trimestralmente nella banca dati del Sian i quantitativi di tutte le materie prime acquistate ed importate, i prodotti ottenuti, le vendite e le giacenze di ogni prodotto.

L'emendamento vuole eliminare tale adempimento burocratico per le aziende quando i dati che vengono richiesti sono già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni in esame introducono, infatti, oneri amministrativi per le imprese che non possono trovare giustificazione nell'esigenza di repressione delle frodi. Tale attività deve basarsi su controlli severi e mirati e non certo sull'obbligo per le imprese di fornire i dati di movimentazione delle materie prime al fine di consentire controlli incrociati degli scambi su tutta la filiera (dai produttori, ai trasformatori, ai confezionatori ed importatori).

Infatti, i sistemi di controllo e gestione aziendale sono in grado di “tracciare” l'intero processo produttivo, dalla materia prima fino alla immissione in consumo del prodotto finito. Le nuove tecnologie consentono da tempo la tracciabilità e trasparenza dei dati senza giustificare la necessità di mantenere obblighi informativi così onerosi che vengono a porsi in contrasto con i principi costituzionali della libertà di impresa e con quelli fondamentali di correttezza amministrativa e di divieto di aggravamento dei procedimenti.

Siamo quindi di fronte a adempimenti e oneri a carico delle aziende che comportano un impegno di risorse sia in termini finanziari che di risorse umane ingiustificato o comunque fortemente

sproporzionato rispetto alla finalità perseguite. Difatti, la gestione della comunicazione e dei registri risulta sicuramente molto impegnativa nonostante le annotazioni sui registri avvengano in web service.

In particolare, le aziende che importano prodotti lattiero caseari dall'estero sono già tenute a comunicare tali dati ai seguenti enti:

**1) UVAC** (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari). Almeno 24 ore prima di ogni importazione, identificando la data prevista dell'arrivo, il marchio di identificazione riportato sul prodotto importato e la quantità.

Gli UVAC sono uffici periferici del Ministero Salute, i controlli vengono effettuati dal personale veterinario del SSN sotto le direttive degli UVAC o direttamente dal SSN.

**2) PIF** (Posti di Ispezione Frontaliera). In base a quanto previsto dalla Decisione del 27 luglio 2012 e dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, per le importazioni di prodotti lattiero caseari provenienti da paesi terzi, le imprese sono tenute a presentare – prima della singola importazione - apposita comunicazione ai Posti di Ispezione Frontaliera – PIF.

Il coordinamento dei PIF è affidato alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) del Ministero della salute.

**3) AGENZIE DELLE DOGANE.** L'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993 ha previsto l'obbligo di presentare gli elenchi degli acquisti di beni ricevuti da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'UE (c.d. Modelli INTRA).

Per l'adempimento di tali obblighi, le imprese sono tenute a presentare all'Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione (modello Intra2 – bis) con cadenza mensile o trimestrale, a seconda delle quantità importate. La norma intende garantire l'assolvimento di due importanti funzioni:

- il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea;
- le statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea.

**4) ISTAT – INDAGINE SUL LATTE E SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI.** L'indagine sul latte e sui prodotti lattiero-caseari rileva dati sulla quantità di latte e di crema, con i relativi tenori di materia grassa e proteine contenuti, raccolti presso gli allevatori – produttori di latte, nonché la quantità di alcuni prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione del latte.

L'indagine è svolta in conformità alla Direttiva n. 96/16/CE, e successive modifiche e integrazioni. (Decisione n. 80/1997, Decisione n. 288/2005, Direttiva n. 107/2003 e Decisione n. 142/2011).

L'indagine è svolta sia mensilmente a livello campionario (questionario online) che annualmente a livello censuario. La rilevazione annuale riguarda circa 2.500 unità e comprende tutte le imprese del comparto lattiero-caseario che nell'anno di rilevazione hanno effettuato la raccolta e/o trasformazione del latte.

Le informazioni richieste sono riferite alle materie prime entrate nello stabilimento, alle materie prime uscite dallo stabilimento e alle produzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, e vengono trasmesse entro e non oltre il 18 aprile dell'anno successivo. Viene svolta tramite questionario elettronico.

La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale ed è previsto l'obbligo di risposta.

I dati raccolti, sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del d.l.g.s n. 322/1989) e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 modificato dal d.lgs. n.101/2018) possono essere utilizzati esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale ed essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

I medesimi dati vengono diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li hanno forniti o a cui si riferiscono.

## **9. Semplificazione in materia di etichettatura prodotti DOP, IGP, STG e prodotti biologici.**

*Fatte salve le disposizioni specifiche previste in materia di etichettatura dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modifiche, e dalle norme dell'Unione europea relative all'etichettatura degli alimenti applicabili ad essi applicabili, non possono essere emanate disposizioni nazionali di natura amministrativa che prevedono ulteriori informazioni o indicazioni di etichettatura obbligatorie per i prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, per le specialità tradizionali garantite e per i prodotti biologici.*

### **Relazione illustrativa**

Con Circolare ministeriale n.64338 del 6 dicembre 2000, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali introduceva l'obbligatorietà di indicare sulle etichette dei prodotti DOP, IGP e STG le diciture "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92". A questa nota sono succedute negli anni numerose altre richieste di modifica della dicitura. È stato prima eliminato il riferimento normativo, poi è stato introdotto il riferimento all'organismo di controllo o all'autorità pubblica designata, negli ultimi anni è stato richiesto l'adeguamento della denominazione ministeriale da Mipaaf in Mipaaft, denominazione ritornata ora all'originaria formulazione a seguito della riassegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo.

Ogni modifica intervenuta negli anni ha costretto le imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione a modificare in più riprese tutti gli incarti dei prodotti DOP, IGP e STG con conseguenti aggravii economici, ambientali e produttivi. Con recente circolare il Mipaaf ha consentito, limitatamente alla sola ultima riformulazione dell'acronimo del Mippaf, l'impiego temporaneo di entrambe le diciture, specificando però che sarà comunque cura delle imprese adeguarsi alla prima occasione utile.

Nel merito, tuttavia, va detto che in nessun altro Paese dell'Unione europea si sia resa necessaria l'introduzione di questa dicitura sugli incarti dei prodotti DOP, IGP e STG. L'obbligo delle diciture "Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaft" o "Certificato da Autorità Pubblica designata dal Mipaaft" è stato introdotto con circolari o note ministeriali e si pone in contrasto con le norme dell'Unione in quanto, sulle materie espressamente armonizzate dai regolamenti europei, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali, salvo che il diritto dell'Unione lo autorizzi.

Inoltre, il DM 18 luglio 2018 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici" – pubblicato sulla GURI n. 206 del 5.9.2018) – prevede ancora all'art. 7 la dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF".

Tale obbligo è in contrasto con la normativa comunitaria vigente, ossia il Reg. (CE) n. 834/2007 e con il Reg. (UE) 2018/848, già pubblicato e che sarà applicabile dal 1.1.2021.

D'altronde, sulle materie espressamente armonizzate dai regolamenti europei, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali, salvo che il diritto dell'Unione lo autorizzi.

La stessa Commissione europea, con nota della DG AGR I Ref. Ares (2018)730141 – 07/02/2018 ha comunicato al MIPAAF che non è possibile imporre l'obbligo di indicazioni aggiuntive in etichetta rispetto a quelle previste dalla pertinente legislazione comunitaria, tra le quali non figurano quelle relative all'autorizzazione da parte del MIPAAF.

## **10. Abrogazione DM 119/1996.**

Il Decreto interministeriale n. 119/1996 del Ministero della salute, che regola l'utilizzo di sale alimentare nella produzione paste alimentari fresche e secche, nonché delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, trova la sua fonte normativa nell'art. 30 della legge 580/1996, articolo abrogato dal DPR 187/2001, testo unico di revisione della normativa.

L'art. 30 della legge 580/1967 prevedeva infatti "la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti dovessero essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste e il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati".

Il DPR 187/2001, nel regolamentare l'intera normativa, ha, altresì, previsto all'art. 7 "Paste speciale" che nella produzione di pasta possano essere impiegati ulteriori ingredienti, diversi dagli sfarinati di grano tenero, senza subordinarne l'utilizzo alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute, purché la denominazione di dette paste sia completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

Con tale previsione, l'intento del legislatore è stato quello di non pregiudicare nella produzione di paste alimentari l'utilizzo di altri ingredienti né, tanto meno, di subordinarne l'utilizzo ad una preventiva autorizzazione del Ministero della salute.

Pertanto, si propone la non vigenza del DM e l'opportunità di abrogarlo in quanto in primo luogo è stata abrogata la sua fonte normativa ed in secondo luogo l'intento del legislatore, nel novellare la materia, è stato quello di svincolare l'impiego di altri ingredienti, diversi dagli sfarinati di grano tenero, da preventive autorizzazioni.

Si ritiene che il Decreto interministeriale n. 119/1996 vada esplicitamente abrogato al fine di conferire certezza giuridica agli operatori ed agli organi di controllo.